



FIARC

Federazione Italiana Arcieri

Tiro di Campagna

Statuto Federale

Delibera Assemblea Straordinaria

del 13/03/2010

SOMMARIO

Art. 1 – Scopo della Federazione.....	3
Art. 2 – Ammissione alla Federazione	3
Art. 3 – Appartenenza alla Federazione	3
Art. 4 – Doveri delle Compagnie	4
Art. 5 – Diritti delle Compagnie	4
Art. 6 – Riaffiliazione	4
Art. 7 – Recesso dalla Federazione	4
Art. 8 – Doveri e diritti dei tesserati	5
Art. 9 – Sanzioni	5
Art. 10 – Vincolo di giustizia	5
Art. 11 – Organi della Federazione	6
Art. 12 – Assemblea Nazionale	6
Art. 13 – Rappresentanza in Assemblea	8
Art. 14 – Votazioni in Assemblea	8
Art. 15 – Ordine del giorno	8
Art. 16 – Candidatura ed elezione degli Organi Federali.....	8
Art. 17 – Dimissioni degli Organi Federali.....	9
Art. 18 – Il Presidente	10
Art. 19 – Consiglio Federale.....	10
Art. 20 – Decadenza del Consiglio Federale.....	11
Art. 21 – Esecutivo.....	12
Art. 22 – Comitati Regionali	12
Art. 23 – Consulta Nazionale	12
Art. 24 – Collegio dei Revisori dei Conti.....	13
Art. 25 – Segretario Generale	14
Art. 26 – Collegio dei Probiviri.....	14
Art. 27 – Clausola compromissoria	15
Art. 28 – Commissione Nazionale Regolamenti	15
Art. 29 – Modifiche allo Statuto.....	15
Art. 30 – Patrimonio	16
Art. 31 – Finanziamento	16
Art. 32 – Esercizio finanziario	16
Art. 33 – Incompatibilità	16
Art. 34 – Regolamenti Federali	17
Art. 35 – Scioglimento della Federazione	17
Art. 36 – Anno Federale	17
Art. 37 – Rimando alle norme generali	17
Art. 38 – Conflitto di interessi	17
Art. 39 – Modalità di trasmissione dei documenti	18

STATUTO FEDERALE

(Delibera Assemblea Straordinaria del 13/03/2010)

ART. 1 – SCOPO DELLA FEDERAZIONE

La FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna ha i seguenti scopi:

- a) Coordinare le Compagnie, associazioni sportive di arcieri, nelle attività del tiro di simulazione venatoria con l'arco, inteso come pratica sportiva del tiro con l'arco alla sagoma fissa o mobile.
- b) Promuovere la pratica del tiro di simulazione venatoria con l'arco mediante attività sportive nazionali e internazionali e coordinare le Compagnie nell'organizzazione delle suddette.
- c) Coordinare le attività di caccia e di pesca con l'arco.
- d) Disciplinare lo svolgimento delle attività sportive ed alieutiche tramite regolamenti organici.

La FIARC svolge la propria attività nell'ambito e nel rispetto delle vigenti leggi che regolano le discipline sportive e le attività venatorie ed alieutiche.

La FIARC ha sede legale ed amministrativa a Milano ed ha durata illimitata. La sede delle Assemblee e di tutte le riunioni federali dovrà essere stabilita di volta in volta in funzione delle esigenze geografiche ed organizzative, in modo di facilitare la massima partecipazione possibile.

La FIARC è un organismo apolitico e senza scopo di lucro.

ART. 2 – AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE

Per l'ammissione alla FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna le Compagnie, così definite all'Art. 3 del presente Statuto, devono inoltrare regolare domanda, redatta sull'apposita modulistica, alla Segreteria Generale, tramite il Comitato Regionale, accompagnata dallo Statuto e dalla documentazione prevista dal Regolamento Organico.

Il Consiglio Federale, previo accertamento della regolarità della documentazione presentata, provvederà all'approvazione della domanda di ammissione.

ART. 3 – APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

Appartengono alla FIARC le Compagnie che:

- a) Siano state regolarmente ammesse.
- b) Siano composte da almeno 5 soci effettivi maggiorenni.



- c) Siano in regola con il versamento delle quote associative.
 - d) Siano in regola con eventuali quote Regionali o sanzioni amministrative.
- Gli arcieri iscritti alle Compagnie federate hanno diritto alla tessera federale.
- Ogni variazione dello Statuto delle Compagnie federate dovrà essere comunicata entro 30 giorni alla Segreteria Generale della Federazione.

ART. 4 – DOVERI DELLE COMPAGNIE

Le Compagnie sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri soci lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, nonché le delibere dei suoi Organi.

Le Compagnie devono inoltre garantire che tutti i propri soci vengano informati sui regolamenti federali e sul corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento di manifestazioni arcieristiche.

Ogni Compagnia è tenuta a contribuire alla divulgazione del tiro con l'arco secondo le indicazioni emanate dalla Federazione. Deve inoltre partecipare alla vita federale disponendo di Istruttori, Capicaccia e Capisquadra secondo quanto indicato nel Regolamento Organico.

Le Compagnie sono inoltre tenute ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le delibere federali.

ART. 5 – DIRITTI DELLE COMPAGNIE

Le Compagnie hanno diritto a:

- a) Partecipare alle Assemblee secondo le norme federali.
- b) Partecipare alle attività sportive federali nazionali ed internazionali secondo le normative vigenti.
- c) Organizzare manifestazioni sportive di tiro con l'arco secondo le normative federali.
- d) Fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposte dalla Federazione.

ART. 6 – RIAFFILIAZIONE

Le Compagnie devono rinnovare annualmente la propria affiliazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

ART. 7 – RECESSO DALLA FEDERAZIONE

Una Compagnia cessa di far parte della Federazione:

- a) Per recesso o scioglimento volontari deliberati a norma del proprio statuto.
- b) Per mancata riaffiliazione nei termini previsti dalle norme federali.
- c) Per radiazione deliberata a seguito di contravvenzione agli obblighi previsti dallo



Statuto o dai Regolamenti Federali.

Alla Compagnia inadempiente verranno comunicate a cura del Presidente della Federazione le irregolarità riscontrate. Trascorsi tre mesi dalla notifica la Compagnia verrà esclusa se non avrà provveduto a regolarizzare la sua posizione.

L'esclusione o il recesso di una Compagnia non prescrivono le obbligazioni in corso con la Federazione, che dovranno comunque essere soddisfatte.

ART. 8 – DOVERI E DIRITTI DEI TESSERATI

Il tesseramento ha la validità di un anno solare, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico. Tutti gli arcieri tesserati hanno il dovere di attenersi a quanto previsto all'Art. 4 del presente Statuto.

Il tesseramento cessa:

- a) Per recesso volontario.
- b) Per ritiro della tessera in seguito a sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia.
- c) Nei casi previsti dall'Art. 7 del presente Statuto.
- d) Negli altri casi previsti dal Regolamento Organico.

Tutti gli arcieri in possesso della tessera federale possono partecipare alle manifestazioni approvate o promosse dalla Federazione o dalle Compagnie affiliate, secondo le normative Federali.

La tessera federale non potrà comunque sostituire documenti di abilitazione o di autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti.

ART. 9 – SANZIONI

Le Compagnie e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Federali sono passibili delle sanzioni, anche di natura pecuniaria, previste dalle norme e dalle disposizioni federali.

ART. 10 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

I provvedimenti adottati dagli Organi della FIARC hanno piena e definitiva efficacia in ambito sportivo nei confronti di Compagnie e tesserati affiliati alla FIARC.

La FIARC è competente per dirimere ogni controversia attinente materie strettamente federali. Alle Compagnie e ai singoli arcieri è vietato provocare od invocare in via esclusiva e primaria l'intervento di autorità, Enti o persone estranee alla Federazione per questioni di diritto federale.

La FIARC è comunque estranea a responsabilità civili o penali ricadenti su Compagnie o arcieri che nella pratica delle singole specialità abbiano contravvenuto leggi che ne disciplinano l'attività.



ART. 11 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli Organi Nazionali della Federazione sono:

- a) L'Assemblea Nazionale.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Federale.
- d) L'Esecutivo.
- e) La Consulta Nazionale.
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- g) La Commissione Nazionale Regolamenti.

Gli Organi Regionali della Federazione sono:

- h) Le Assemblee Regionali.
- i) I Presidenti Regionali.
- j) I Comitati Regionali.
- m) Le Commissioni Regionali Regolamenti.

L'Organo di Giustizia Sportiva della Federazione è:

- n) Il Collegio dei Proviviri.

Altri Organi della Federazione sono:

- o) L'Albo degli Istruttori.
- p) L'Albo dei Capicaccia.
- q) L'Albo dei Capisquadra.

Ogni persona fisica eletta in seno agli Organi appena nominati è rieleggibile.

Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite. I membri componenti gli Organi della Federazione possono ricevere, secondo quanto disposto dal Regolamento Organico, un rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate.

ART. 12 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo superiore della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Essa si riunisce in sede ordinaria su convocazione del Presidente:

- a) Entro il 31 marzo di ogni anno.
- b) Su invito della maggioranza del Consiglio Federale.
- c) Su richiesta di almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto.



L'Assemblea Nazionale è costituita dai rappresentanti delle Compagnie di cui all'Art. 13 del presente Statuto. Viene presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua vece, da uno dei Vice Presidenti. Funge da segretario il Segretario Generale che ne redigerà il verbale.

La data dell'Assemblea Ordinaria deve essere decisa dal Consiglio Federale e resa pubblica almeno con sei mesi d'anticipo.

La convocazione deve avvenire o con lettera raccomandata oppure in via telematica mediante newsletters o e-mail alle singole Compagnie almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Essa deve contenere: giorno, ora e luogo della riunione, ordine del giorno, giorno ora e luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti validi e almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora alla prima, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno il 40% dei voti validi e almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria è competente per:

- a) Approvare la relazione del Presidente.
- b) Approvare il Bilancio consuntivo.
- c) Approvare il Bilancio preventivo.
- d) Eleggere gli Organi Federali di cui all'Art. 11: il Presidente, il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proibiviri.
- e) Discutere e deliberare sulle problematiche federali.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente:

- a) Su invito della maggioranza del Consiglio Federale.
- b) Su richiesta di almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei voti validi e almeno la metà più una delle Compagnie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora alla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti validi e almeno il 40% delle Compagnie aventi diritto al voto.

Le competenze dell'Assemblea Straordinaria sono:

- a) Modificare lo Statuto Federale.
- b) Sciogliere la Federazione.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sono le medesime previste per quella Ordinaria. Può essere convocata in concomitanza con l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

All'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria e straordinaria, possono intervenire, su esplicito invito del Presidente, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse comune.



ART. 13 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Le Compagnie vengono rappresentate in Assemblea dal proprio Presidente o da un socio della Compagnia delegato dal Presidente stesso, purché risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso. Una Compagnia può essere delegata a rappresentare al massimo altre due Compagnie.

Oltre ai Rappresentanti delle Compagnie hanno diritto di parola tutti gli Organi Federali.

ART. 14 – VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto al voto in Assemblea le Compagnie che si siano messe in regola con i requisiti richiesti dall'Art. 3 entro i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Ogni Rappresentante ha diritto a un voto ogni 10 tesserati che rappresenta (l'ultima decina di tesserati rappresenta un voto anche se non intera).

Durante le Assemblee le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. Vengono nominati all'uopo dal Presidente sei scrutatori addetti al controllo dei voti e delle schede.

Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione alle cariche federali. Verranno preparate, a cura della Segreteria, apposite schede di votazione, una per ogni Organo Federale, su cui saranno riportati i nomi dei candidati. Ogni Rappresentante riceverà tante schede quanti sono i voti a cui ha diritto e potrà esprimerli apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto. Ogni scheda dovrà riportare una sola preferenza. Schede con più preferenze, altri segni o di incerta lettura saranno annullate dagli scrutatori.

Le deliberazioni in Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti per l'Assemblea Ordinaria, mentre occorre la maggioranza dei due terzi dei voti presenti per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 15 – ORDINE DEL GIORNO

Al Consiglio Federale è affidata la compilazione dell'Ordine del Giorno da presentare all'Assemblea e da inviare alle Compagnie affiliate con la lettera di convocazione. Se le Compagnie desiderano inserire argomenti all'Ordine del Giorno devono far pervenire il testo al Segretario Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Farà fede la data del timbro postale in caso d'invio postale, ma la richiesta verrà accettata anche se inviata per via telematica, newsletter o e-mail.

ART. 16 – CANDIDATURA ED ELEZIONE DEGLI ORGANI FEDERALI

Le candidature alle cariche federali devono essere presentate da ogni Comitato Regionale nel numero di una per la carica di Presidente, di due per la carica di Revisore dei Conti e Proboviro, e nel numero massimo di sei per la carica di Consigliere Federale.



Ogni Comitato Regionale nominerà i propri candidati in sede di Assemblea Regionale delle Compagnie, anche appositamente convocata. Non necessariamente devono essere presentate candidature a tutte le cariche.

Tutti i federati maggiorenni con almeno tre anni di appartenenza alla Federazione possono essere eletti alle cariche di Consigliere Federale, Revisore dei Conti e Proboviro. Per la carica di Presidente sono necessari cinque anni di appartenenza alla Federazione. I candidati non devono aver riportato condanne per reati non colposi e non devono essere stati assoggettati a sanzioni o squalifiche sportive anche in altre Federazioni sportive, negli ultimi cinque anni.

Se i succitati requisiti dovessero venire meno durante il mandato, la carica decadrà con effetto immediato.

Le candidature agli Organi Federali ed il programma dei candidati alla Presidenza devono pervenire al Segretario Generale 30 giorni prima della data dell'Assemblea e verranno inviate a tutte le Compagnie. Qualora i Comitati Regionali non propongano alcun candidato per le cariche federali vacanti, eventuali candidati, in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti al presente articolo, potranno presentare la propria candidatura direttamente in sede di Assemblea Nazionale.

Uno stesso arciero può candidarsi per più cariche contemporaneamente. Tutte le cariche vengono votate a suffragio universale.

Accederanno alle cariche coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito del Consiglio Federale non possono essere eletti più di tre membri appartenenti a Compagnie dello stesso Comitato Regionale, a meno che non si raggiunga il numero di membri necessari. In tal caso verranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. Nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri non possono essere eletti più di due membri appartenenti a Compagnie dello stesso Comitato Regionale: i candidati non devono, però, essere iscritti alla stessa Compagnia. In questi casi verranno eletti coloro che, tra gli altri Comitati Regionali, avranno ottenuto il maggior numero di voti. I primi tre non eletti alla carica di Proboviro fungeranno da membri supplenti.

Per i candidati che avranno ottenuto un numero pari di voti l'Assemblea procederà ad una votazione di ballottaggio.

ART. 17 – DIMISSIONI DEGLI ORGANI FEDERALI

Se necessita la sostituzione di uno o più membri in carica, accederanno all'Organo Federale, con l'esclusione del Collegio dei Probiviri, coloro che nella precedente Assemblea elettiva avevano raggiunto il più alto numero di voti tra i candidati non eletti, secondo quanto disposto dall'Art.16. Il mandato avrà la stessa scadenza del membro sostituito.

Se dovesse rendersi necessario il rinnovo totale o parziale delle cariche Federali prima dello scadere delle stesse, il Segretario Generale dovrà darne notizia a tutte le Compagnie entro 10 giorni, richiedendo ai Comitati Regionali la designazione dei nuovi candidati entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che dovrà essere costituita entro 90 gior-



ni per le nuove elezioni.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione e può stare in giudizio per essa nominando legali e procuratori quando necessario. Il Presidente è responsabile per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, è responsabile degli uffici, della gestione amministrativa e del personale addetto. E' responsabile, congiuntamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale della gestione della Federazione. La carica dura tre anni. Il Presidente potrà essere eletto solo per due mandati consecutivi, qualunque sia la durata del mandato stesso. Solo dopo un intervallo minimo di tre anni potrà ripresentare la sua candidatura alla carica di Presidente, sottostando sempre alla regola di massimo due nuovi mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, la Consulta Nazionale, il Consiglio Federale e l'Esecutivo. Il Presidente ha altresì il diritto di intervento e di parola a tutte le riunioni degli Organi Federali, degli Organi Regionali e delle Commissioni.

Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, salvo ratifica da parte del Consiglio Federale il quale, nella prima riunione successiva al provvedimento adottato, dovrà accertare se sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento medesimo.

Ogni anno presenta all'Assemblea Federale una relazione sull'andamento delle attività della Federazione.

In caso di impedimento temporaneo può farsi sostituire, nell'ordine, dal primo e dal secondo Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata, nell'ordine, al primo e al secondo Vice Presidente e Assemblea costituita entro 90 giorni.

ART. 19 – CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 9 Consiglieri ed ha una durata in carica per tre anni.

Gli incarichi specifici in seno al Consiglio Federale vengono decisi dal Consiglio stesso. Nel corso della prima riunione il Presidente nomina tra i membri del Consiglio due Vice Presidenti, primo e secondo, destinati a sostituirlo in caso di impedimento temporaneo, ed il Segretario Generale.

Il Consiglio Federale si riunisce almeno sei volte l'anno per assicurare la continuità della gestione delle materie federali e per attuare le decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Federale è convocato con comunicazione scritta su richiesta del Presidente o da almeno cinque Consiglieri con almeno dieci giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Federale sono regolarmente costituite con la presenza di almeno cinque Consiglieri e del Presidente o un Vice Presidente.



In particolare le competenze del Consiglio Federale sono:

- a) L'emanazione del Regolamento Organico e dei Regolamenti Federali.
- b) *(abrogato)*
- c) Il coordinamento dell'attività degli Organi Regionali e la loro designazione.
- d) L'approvazione delle domande di nuove affiliazioni.
- e) Lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità di gestione e funzionamento.
- f) La determinazione dell'importo delle quote federali.
- g) La vigilanza sul rispetto dello Statuto e delle norme federali.
- h) La gestione tecnico/finanziaria della Federazione.
- i) La nomina delle Commissioni Nazionali.
- l) La preparazione del Calendario Nazionale delle manifestazioni e degli incontri.
- m) L'assegnazione di eventuali attestati di competenza tecnica.
- n) L'espulsione o le sanzioni per singoli tesserati e Compagnie che abbiano contravvenuto alle Norme Federali, anche su provvedimento del Collegio dei Probiviri.
- o) La concessione di grazie ed amnistie.
- p) La stipula di convenzioni assicurative.
- q) Il coordinamento della redazione di un Notiziario Federale a carattere periodico.
- r) La nomina di Commissari Straordinari in caso di decadenza o scioglimento dei Comitati Regionali.
- s) L'attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri.
- t) La stipula di convenzioni con altre Federazioni od Associazioni.

Il Consiglio Federale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ne risponde verso l'Assemblea Nazionale.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del primo o del secondo Vice Presidente che lo sostituisce.

L'adozione e la modifica dei Regolamenti deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale deve tenere un verbale delle riunioni. Alle riunioni possono assistere, su invito del Presidente, persone competenti su argomenti specifici.

Il Consiglio Federale ha diritto di intervento e di parola a tutte le riunioni degli Organi Federali, degli Organi Regionali e delle Commissioni.

ART. 20 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale decade:

- a) Per dimissioni del Presidente. Comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione dell'Assemblea che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento che ha causato la decadenza degli organi.
- b) Per mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione del Presidente



che comporta la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Gli Organi suddetti resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea che dovrà aver luogo nei termini di cui sopra. Qualora nel corso della votazione in ordine alla relazione suddetta si sia raggiunta la parità dei voti (50% a favore e 50% a sfavore), la relazione si intende approvata.

- c) Per dimissioni contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tal caso si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea, convocata nei termini di cui sopra.
- d) Per impedimento definitivo del Presidente.

Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli organi da esso nominati.

ART. 21 – ESECUTIVO

L'Esecutivo è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti.

L'Esecutivo viene convocato in modo informale dal Presidente ogni qualvolta sia necessario ed ha il compito di provvedere al disbrigo dell'ordinaria amministrazione con carattere di urgenza e può assumere, nei casi di grave necessità, provvedimenti in luogo del Consiglio Federale, salvo ratifica del suo operato da ottenersi alla prima riunione del Consiglio stesso.

Le deliberazioni dell'Esecutivo, da assumersi a maggioranza assoluta, sono valide quando sono presenti almeno due suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del primo Vice Presidente.

Il Segretario Generale tiene un verbale di tutte le riunioni.

ART. 22 – COMITATI REGIONALI

Per ogni Regione o gruppo di Regioni viene eletto un Comitato Regionale che opera secondo le modalità del Regolamento dei Comitati Regionali, redatto a cura del Consiglio Federale.

I Comitati Regionali:

- a) Devono contribuire al perseguimento degli scopi della federazione di cui all'Art. 1 del presente Statuto.
- b) Devono cooperare con la Federazione per il rispetto, da parte delle Compagnie, dei doveri di cui all'Art. 4 del presente Statuto.
- c) Devono organizzare l'attività sportiva nel territorio di propria competenza.

ART. 23 – CONSULTA NAZIONALE

La Consulta Nazionale è costituita dal Presidente Federale, dal Consiglio Federale e



dai Presidenti o Vice Presidenti dei Comitati Regionali. Essa si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente Federale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico, ed è da esso presieduta o, in sua assenza, da un Vice Presidente Federale.

Le competenze di questo Organo sono:

- a) Discutere e deliberare su argomenti di competenza dei Comitati Regionali.
- b) Discutere e deliberare indirizzi di carattere generale da sottoporre al Consiglio Federale.
- c) Istituire o sopprimere incarichi periferici dotati di propria autonomia geografica.
- d) Esaminare le relazioni degli incarichi periferici di cui alla lettera precedente e del Consiglio Federale.

Delle riunioni della Consulta Nazionale si terrà un verbale redatto a cura del Segretario Generale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. I voti sono così rappresentati:

- e) Un voto per il Presidente Federale.
- f) Un voto per ogni membro del Consiglio Federale.
- g) Un voto per ogni Comitato Regionale.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o, in sua assenza, del primo o del secondo Vice Presidente Federale che lo sostituisce.

Le riunioni della Consulta Nazionale sono regolarmente costituite con la presenza del Presidente o di un Vice Presidente Federale, di almeno tre Consiglieri Federali e della metà più uno dei Comitati Regionali.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Entro 30 giorni dalla nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il Presidente. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare l'esattezza del bilancio annuale e la sua corrispondenza alle scritture contabili, nonché di certificarne la regolarità. La durata della carica è di tre anni.

Esso controlla, inoltre, che ogni atto del Consiglio Federale avente contenuto patrimoniale sia compatibile con i poteri di cui il Consiglio stesso dispone.

La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà accompagnare il Bilancio Annuale della Federazione e ne costituirà parte integrante essenziale insieme agli altri allegati.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica in organi della Federazione o con la Presidenza di Compagnia.



ART. 25 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale ed ha i seguenti compiti:

- 1) redigere i verbali di tutte le riunioni del Consiglio Federale, dell'Esecutivo, dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, nonché delle riunioni della Consulta Nazionale;
- 2) rispondere al Consiglio Federale della gestione amministrativa della Federazione, coordinandone gli uffici, di cui garantisce il funzionamento e l'efficienza;
- 3) attuare, per quanto di competenza, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale;
- 4) predisporre il consuntivo ed il bilancio di previsione della Federazione;
- 5) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Federale, dell'Esecutivo e della Consulta Nazionale;
- 6) gestire i contatti tra gli organi federali;
- 7) esercitare le altre eventuali funzioni attribuite dalle norme federali.

Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano e non può essere componente del Consiglio Direttivo di una Compagnia affiliata alla FIARC e non può ricoprire nessuna altra carica federale.

ART. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Esso è eletto dall'Assemblea Federale ed è composto da tre membri effettivi più tre membri supplenti e dura in carica per tre anni. In caso di dimissioni di uno o più membri nel corso del mandato, o in caso di incompatibilità anche temporanea, il Consiglio Federale nomina, anche temporaneamente, i membri supplenti necessari. La nomina è irrevocabile salvo il caso di accertata inattività.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente su qualsiasi questione di diritto Federale strettamente connessa a:

- a) Applicazione dello Statuto.
- b) Applicazione dei Regolamenti.
- c) Questione sorte tra federati e Organi Federali.
- d) Questioni sorte tra Compagnie e Organi Federali.
- e) Impugnabilità delle deliberazioni Assembleari in genere.

Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il proprio Presidente. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. È altresì consentita l'espressione del voto anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici. In tal caso i requisiti previsti per la validità delle riunioni sono stabiliti nel Regolamento di Giustizia.



In nessun caso il Collegio dei Probiviri potrà risolvere dispute tra singoli arcieri, Compagnie ed in genere questioni in cui non sia parte almeno un Organo Federale o un funzionario Federale.

Esaminata la questione ed emesso il verdetto, questo verrà prodotto, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Federale che emanerà la delibera e ne farà notifica alle parti perché ne prendano atto inappellabile.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti i tesserati della FIARC esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall'attività sportiva e associativa che dovesse insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale dei Regolamenti Federali.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, previsti dai Regolamenti Federali.

ART. 28 – COMMISSIONE NAZIONALE REGOLAMENTI

Per la redazione dei Regolamenti Sportivi il Consiglio Federale si avvale della Commissione Nazionale Regolamenti.

Le norme che disciplinano la composizione, il funzionamento e l'articolazione territoriale della Commissione sono dettate dal Regolamento Organico.

ART. 29 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale dalle Compagnie, purché tali proposte risultino sottoscritte da almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale, verificata la regolarità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria. Il Consiglio Federale può indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportune.

Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno, le proposte di modifiche allo Statuto.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Straordinaria.



ART. 30 – PATRIMONIO

Il patrimonio della FIARC è costituito da:

- a) fondi di riserva
- b) beni d'uso, attrezzature ed investimenti;
- c) donazioni, lasciti previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.

Di esso fanno parte, oltre il patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengono alla FIARC senza specifica destinazione. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Vige inoltre il divieto di:

- d) distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale;
- e) intrasmissibilità delle quote associative e non rivalutabilità delle stesse.

ART. 31 – FINANZIAMENTO

La FIARC provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, di tesseramento, tasse gare, ammende varie, incassi di manifestazioni sportive, nonché con qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 32 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della FIARC ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio della Federazione dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo previste e/o acquisite e relative uscite. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dall'Assemblea Nazionale nei termini e con le modalità previste dalla legge, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

ART. 33 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e regionale e con la carica di Presidente di Compagnia.

La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e regionale.

La carica di Presidente di Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale.



Le cariche di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili secondo quanto indicato nell'Art. 24.

Le cariche di componenti il Collegio dei Probiviri sono incompatibili secondo quanto indicato nell'Art. 26.

Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta in second'ordine.

ART. 34 – REGOLAMENTI FEDERALI

Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Federale provvede a deliberare i Regolamenti Federali che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.

ART. 35 – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

In caso di scioglimento anticipato della Federazione, tutto il patrimonio di cui all'Art. 30 dovrà essere donato ad Enti di Beneficenza, salvo diverse destinazioni a termini di legge.

ART. 36 – ANNO FEDERALE

L'Anno Federale inizia il primo Gennaio di ogni anno e termina il trentuno Dicembre dello stesso anno.

ART. 37 – RIMANDO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rimando alle Norme del Codice Civile che regolano le Associazioni.

ART. 38 – CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti coloro che ricoprono cariche all'interno del Consiglio Federale non potranno intraprendere rapporti di carattere commerciale con la Federazione stessa.



ART. 39 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Qualsiasi documento, comunicazione o convocazione emessi dalle segreterie dei diversi Comitati Regionali, dalle segreterie delle singole Compagnie, dagli Organi Federali, ivi compresa la Segreteria Generale, potranno essere trasmessi a mezzo cartaceo, telematico mediante newsletters o e-mail (è consentito anche l'invio utilizzando mailing-list), secondo quanto espressamente previsto dal Regolamento Organico. Dovranno sempre essere garantite le spedizioni cartacee alle Compagnie che sceglieranno questa soluzione.

Ad eccezione delle comunicazioni per l'apertura di ogni tipo di procedimento sanzionatorio e le relative e successive sanzioni che dovranno essere invece comunicate solo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai singoli interessati.





FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA

International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna

Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano

Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06

segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiarc.it



